

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2013, n. 18-5755

**Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione. DGR 18-2789 del 24.10.2011. Integrazione delle disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno per le campagne viticole dal 2011/2012 al 2012/2013.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

In particolare l'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce la misura di sostegno di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito del Programma Nazionale di sostegno previsto all'art. 103 duodecies del medesimo regolamento.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo.

In particolare il titolo II, capo II, stabilisce le modalità di applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, presentato per la prima volta a giugno del 2008, è stato modificato ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE 555/08 e inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) alla Commissione dell'Unione Europea il 30 giugno 2009.

In particolare nella scheda "Misura C – Ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui l'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, allegata al programma nazionale di sostegno, vengono fissati i principi di carattere generale applicativi della misura in questione.

Il decreto del MiPAAF 8 agosto 2008 specifica le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione. In particolare stabilisce che ciascuna Regione definisca le proprie disposizioni applicative e le trasmetta al MiPAAF, utilizzando le schede 1 e 2 che sono allegate al decreto stesso, per consentirne una verifica di conformità alla normativa comunitaria vigente. La scheda 1 riporta le specifiche tecniche ed il pagamento degli aiuti, mentre la scheda 2, che riporta i prezzi di estirpazione e messa a dimora nonché i costi unitari di impianto, è composta dalla tabella 1 e 2.

Con D.G.R. n. 30-10226 del 1 dicembre 2008 sono state approvate le disposizioni attuative regionali della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013. In particolare in esse sono stati definiti gli interventi ammissibili ed i contributi forfetari massimi ad ettaro. Tali contributi sono stati definiti sulla base dei prezzi di estirpazione e messa a dimora e dei costi unitari di impianto, riportati nell'allegato 3 della stessa deliberazione e desunti dal prezzario regionale – edizione 2009 alla sezione n. 18.04 "Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente - Agricoltura" quale strumento di riferimento e di indirizzo per gli operatori pubblici e privati.

A seguito dell'aumento del contributo medio del sostegno ammissibile ad ettaro a 9.500 €, disposto con DM 1990 del 29.7.2009, sono state aggiornate le disposizioni attuative regionali con D.G.R. 28 – 12054 del 31/08/2009 adeguando i contributi forfetari massimi ad ettaro per i diversi interventi.

Con successiva DGR n. 17-633 del 20 settembre 2010 sono stati ulteriormente innalzati i contributi forfetari massimi concedibili ad ettaro per la tipologia di vigneto collinare per adeguarlo il più possibile ai costi reali di realizzazione.

Il DM n. 6822 del 13 ottobre 2011 ha modificato il DM 8 agosto 2008 stabilendo che l'importo medio del sostegno ammissibile ad ettaro non possa superare in ciascuna Regione 12.350 € ad ettaro e che le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.

Alla luce di questo adeguamento, finalizzato a rendere i livelli contributivi dell'aiuto più rispondenti ai reali costi di realizzazione, sono state aggiornate e approvate le disposizioni regionali con DGR 18-2789 del 24.10.2011.

Considerato che il Programma nazionale di sostegno 2014-18 garantisce continuità di azione, tra le altre, alla misura di ristrutturazione e riconversione vigneti, secondo quanto previsto dal Reg. CE 1234/07 allegato X ter che fissa in 336,997 Meuro la dotazione annua complessiva di detto Programma a livello italiano;

Visto il Reg. CE n. 568 del 28.6.2012 della Commissione, che modifica il Reg. CE/2008, per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo stabilisce nel 1° marzo 2013 la data ultima per la presentazione dei suddetti programmi da parte degli Stati membri per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018.

In considerazione del fatto che il programma è stato inviato dal MiPAAF alla Commissione dell'Unione Europea in data 1 marzo 2013 per una dotazione complessiva di 336,7 Meuro di cui 140 Meuro destinati alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti.

Considerato che il citato Reg. CE n. 568 del 28.6.2012 prevede all'allegato II che gli importi comprendono anche le spese per le azioni avviate nell'ambito del primo programma quinquennale (2009-2013) e per le quali saranno eseguiti pagamenti nel corso del secondo programma quinquennale (2014-2018).

Con DM 3905 del 28 giugno 2012 di ripartizione finanziaria per l'anno finanziario 2013 del Programma nazionale di sostegno il Ministero ha assegnato alla Regione Piemonte le risorse da destinare alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2012/13 per un importo complessivo di € 8.836.235,00.

Con riferimento alla dotazione media richiesta dalla misura negli ultimi anni sono state destinate all'avvio del bando 2012-13 risorse per circa 6,2 Meuro.

In realtà per la campagna 2012-13 si è registrato un sensibile ed eccezionale aumento delle domande di contributo, per oltre 9 milioni di euro di contributo richiesto.

Tali domande non sono state ancora approvate e quindi non è ancora stata costituita la graduatoria.

Poiché la misura di ristrutturazione vigneti risulta strategica per le aziende vitivinicole piemontesi per elevare il livello qualitativo delle produzioni e renderle quindi più competitive sul mercato, soprattutto in una contingenza economica attuale non favorevole, si ritiene opportuno esaudire il maggior numero di domande possibili e quindi modificare le disposizioni regionali sopracitate, integrando il punto 16 dell'allegato 1, nel modo seguente:

“Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie da parte delle dotazioni assegnate alla Regione Piemonte dal programma nazionale di sostegno sulle altre misure o a seguito di ulteriori assegnazioni di risorse alla Regione Piemonte, tali risorse potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili, secondo uno scorrimento automatico della graduatoria. In ogni caso le domande ammissibili nella campagna 2012-13 - non finanziabili nei limiti imposti dalle risorse disponibili per tale campagna - saranno finanziate fino ad esaurimento della graduatoria con le risorse finanziarie della campagna 2013-14 in base alla dotazione disponibile, prima di procedere alla predisposizione della graduatoria relativa al bando previsto per la medesima”.

Tale integrazione è presente nell'allegato della presente deliberazione per farne parte integrante.

Vista la nota della Direzione generale delle Politiche internazionali e dell'Unione Europea del MiPAAF di nulla osta agli atti del Settore Colture Agrarie.

Il Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura provvederà con propri atti a definire, d'intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore, le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per lo scorrimento della graduatoria.

Ricevuto il parere favorevole dal Comitato ex articolo 8 della legge regionale 17/1999 in data 30 aprile 2013.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1. di modificare le disposizioni regionali approvate con DGR 18-2789 del 24.10.2011, integrando il punto 16 "Graduatoria" dell'allegato 1 nel modo seguente:

"Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie da parte delle dotazioni assegnate alla Regione Piemonte dal programma nazionale di sostegno sulle altre misure o a seguito di ulteriori assegnazioni di risorse alla Regione Piemonte, tali risorse potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili, secondo uno scorrimento automatico della graduatoria. In ogni caso le domande ammissibili nella campagna 2012-13 - non finanziabili nei limiti imposti dalle risorse disponibili per tale campagna - saranno finanziate fino ad esaurimento della graduatoria con le risorse finanziarie della campagna 2013-14 in base alla dotazione disponibile, prima di procedere alla predisposizione della graduatoria relativa al bando previsto per la medesima";

2. di dare atto che, a seguito dell'integrazione suindicata, il testo del punto 16 dell'allegato 1 della D.G.R. n. 18-2789 del 24.10.2011, risulta quello di cui all'allegato della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di demandare al Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari per definire, d'intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore, le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per lo scorrimento della graduatoria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato

### **16. Graduatoria**

Le domande presentate e risultate approvate andranno a costituire una graduatoria regionale. Tali domande saranno ammesse al finanziamento secondo l'ordine di tale graduatoria fino al raggiungimento della dotazione finanziaria prevista nell'esercizio finanziario relativo alla campagna vitivinicola di riferimento.

Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie da parte delle dotazioni assegnate alla Regione Piemonte dal programma nazionale di sostegno sulle altre misure o a seguito di ulteriori assegnazioni di risorse alla Regione Piemonte, tali risorse potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili, secondo uno scorrimento automatico della graduatoria. In ogni caso le domande ammissibili nella campagna 2012-13 - non finanziabili nei limiti imposti dalle risorse disponibili per tale campagna - saranno finanziate fino ad esaurimento della graduatoria con le risorse finanziarie della campagna 2013-14 in base alla dotazione disponibile, prima di procedere alla predisposizione della graduatoria relativa al bando previsto per la medesima.

Per rispettare il contributo medio regionale ad ettaro, stabilito nel decreto ministeriale, potrà essere rideterminato l'importo dei singoli contributi, definiti al punto 15, secondo criteri oggettivi definiti con successivo atto dirigenziale del Settore Colture Agrarie - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.